

QUESITO IN MERITO AL-“ Rinnovo Esercizio Provvisorio”

In relazione alle richieste di proroga di esercizio provvisorio per gli stabilimenti di ..., della Società ..., si conferma che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 del decreto legislativo 249/2012, (10 febbraio 2013) i provvedimenti di **esercizio** anche **provvisorio** riguardanti gli impianti strategici, già rilasciati dall'Ente competente o da questa Amministrazione, mantengono la loro efficacia fino alla conclusione del relativo iter di autorizzazione definitiva, senza necessità di procedere al loro rinnovo, fatti salvi gli eventuali adempimenti di natura fiscale, di sicurezza ed ambientale.

L'articolo 23 del decreto legislativo 249/2012 ha stabilito infatti al comma 1 che “ Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati. “